

# REGIONE SICILIANA – Comune di RADDUSA (Prov. CT)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

|                                              |                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <p>N. 26 del Reg.</p> <p>Data 30/09/2020</p> | <p><b>Oggetto: TARI 2020. Riconferma tariffe anno 2019.</b></p> |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

L'anno **duemilaventi** giorno **trenta** del mese di settembre alle ore **18:26** e seguenti, nella Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Presidente in data **24/09/2020 prot. n. 9494**, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria.

Presiede la seduta il Vice Presidente Sig. **Salvatore Christian Parlacino**

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 6 e assenti, sebbene invitati, n. 6 come segue:

| CONSIGLIERI               | Pres | Ass | CONSIGLIERI            | Pres | Ass |
|---------------------------|------|-----|------------------------|------|-----|
| 1) PAVONE LUIGIA          | X    |     | 9) COSENTINO EMILIO    | X    |     |
| 2) LA MASTRA FILIPPO      |      | X   | 10) MANCUSO ALESSANDRA |      | X   |
| 3) SBERNA FILIPPO         |      | X   | 11) MACALUSO NUNZIATA  |      | X   |
| 4) PAGANA CARMELA         | X    |     | 12) MUNI AGATA         |      | X   |
| 5) MACALUSO G. SALVATORE  | X    |     |                        |      |     |
| 6) SCHILIRO' SERAFINA     |      | X   |                        |      |     |
| 7) GULIZIA MARIA          | X    |     |                        |      |     |
| 8) PARLACINO C. SALVATORE | X    |     |                        |      |     |

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O. A. EE. LL. ) i Signori: ----

Per l'Amministrazione sono presenti: **Sindaco**

Con la partecipazione del Segretario Comunale **Dott.ssa Lucia Minniti**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Signori: **Carmela Pagana, Luigia Pavone.**

**Il Presidente** passa alla trattazione del 7° punto posto all'o.d.g., avente ad oggetto: "**TARI 2020. Riconferma tariffe anno 2019**".

**Il Consigliere Cosentino E.** riferisce che vi è stato un aumento della raccolta differenziata e l'Assessore di competenza aveva assicurato una riduzione delle bollette, ma in realtà non è stato detratto nulla; motivo per cui si dichiara contrario alla proposta .

**Il Consigliere Pagana C.** chiede chiarimenti in merito alle tariffe proposte al Responsabile del Settore Tributi, il quale chiarisce che le aliquote sono uguali a quelle del 2019 in quanto il PEF per l'anno 2020 non è stato ancora approvato.

**Il Presidente** indice la votazione:

**Voti favorevoli n. 5**

**Voti contrari n. 1** (Cosentino E.)

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** la proposta di deliberazione del Responsabile dei Tributi;

**Visto** l'esito della superiore votazione;

**Rilevato** che nulla osta all'approvazione della proposta di cui in oggetto;

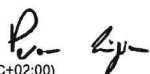
**Ravvisata** la necessità di provvedere in merito;

**Visto** l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

### **DELIBERA**

1. **di dare atto** che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Consiglio Comunale, tenuto conto di quanto espresso in narrativa allo stato attuale non può che confermare per l'anno in corso le tariffe della TARI 2019, in modo da permettere la riscossione della TARI 2020;
2. **di confermare**, pertanto, con efficacia dal 1° gennaio 2020, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe della TARI del 2019;
3. **di dare atto** che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2020;
4. **di provvedere** entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella L. 24.04.2020 n. 27;

5. **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;
6. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
7. **di dichiarare** la presente delibera immediatamente esecutiva.





# COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040  
C.F. 82001950870  
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

## PROPOSTA DI

### DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| N. 04            | OGGETTO: TARI 2020. Riconferma tariffe anno 2019 |
| Data: 18/09/2020 |                                                  |

Su proposta del Capo Area



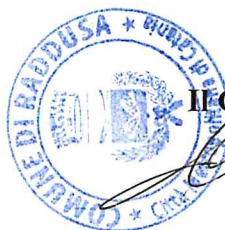
Visto

## Pareri

ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L. R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Li 18-09-2020



Il Capo Area

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li 24-09-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario



## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 4 del 18/09/2020**

**OGGETTO: TARI 2020. Riconferma tariffe anno 2019.**

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

**VISTO** l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

**DATO ATTO** che:

- ai sensi dell'art. 107 comma 2 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni nella L. 24.04.2020 n. 27 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;

**VISTA** La legge di conversione n.77 del 17 luglio 2020 del dl rilancio 34/2020 che proroga il termine di approvazione del bilancio degli enti locali al 30 settembre;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2022) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

**CONSIDERATO**, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**VISTO** l'art. 13, comma 15<sup>ter</sup> D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15<sup>bis</sup> D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia

Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- 1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";
- 2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- 3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

**CONSIDERATO** che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l'ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di *Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021*;

**CONSIDERATO** che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

**CONSIDERATO**, in particolare, che, ai fini della predisposizione del PEF 2020, rimangono da chiarire molteplici profili, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo:

- chi debba essere individuato come Gestore del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ai fini della predisposizione del PEF, tenendo conto della diversa situazione normativa vigente nelle singole Regioni;
- come debba essere predisposto il PEF, tenendo conto del fatto che le indicazioni fornite da ARERA si riferiscono alle imprese e alla contabilità privatistica, con evidenti problemi generali di applicazione ai sistemi contabili degli Enti Pubblici, sia in termini operativi che di equilibri di bilancio, in particolare in presenza di una gestione della TARI come tributo, anche se con caratteristiche di puntualità legate all'applicazione del D.M. 20 aprile 2017, e non invece come entrata corrispettiva di natura patrimoniale;
- come debba essere gestita la previsione di vincoli sulle entrate relative ai costi variabili (+/- 20%) delle annualità precedenti, da spostare nei costi fissi se superiori a tale livello di scostamento crea degli evidenti problemi di compatibilità con il D.P.R. 158/1999;
- come debba essere gestita la previsione che pone un limite massimo di entrate complessive (fisse + variabili) delle annualità precedenti, con parametri che trovano difficile attuazione da parte degli Enti Pubblici e con previsione di una verifica di congruità relativa ai costi standard, che appare a sua volta difficilmente applicabile;
- come debba essere applicata la previsione dell'art. 6, relativa ai «costi ammessi a riconoscimento tariffario», da individuare sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno a-2, in contrasto con il dettato dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, che si riferisce sempre ai costi relativi all'anno a-1, con conseguenze assolutamente prevedibili sugli equilibri di bilancio (maggiori costi effettivi nell'anno per cui viene predisposto il PEF, che non possono essere inseriti in tariffa nello stesso anno);

- come debbano essere contabilizzati nel PEF i costi di conferimento ad impianti dei rifiuti, per cui l'ARERA ha previsto la possibilità di utilizzare tariffe ufficiali, che vengono peraltro normalmente determinate solo in un momento successivo alla predisposizione del PEF;
- come debba essere gestita la problematica degli accantonamenti, in relazione ai quali ARERA ha fornito - al paragrafo 14.2 - espresse indicazioni su accantonamenti relativi al fondo di dubbia esigibilità, che quindi sembra possa essere coperto da quota di PEF;
- come gestire le procedure di approvazione del PEF, in relazione alle quali ARERA ha previsto la predisposizione in base al modello approvato, da trasmettere all'Ente locale, il quale (o l'eventuale soggetto terzo) ha trenta giorni per validarlo e poi trasmetterlo ad ARERA, che ha invece un tempo indefinito per approvarlo o respingerlo, non essendo chiaro quale sia il significato da attribuire alla possibilità, fino all'approvazione di ARERA, di usare i *"prezzi massimi del servizio"* determinati dall'Ente territorialmente competente;

**CONSIDERATO** che, a fronte delle numerose criticità legate all'applicazione del metodo tariffario delineato dall'ARERA, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno richiesto al Governo di disporre il rinvio al 2021 dell'applicazione di tale metodo tariffario, con un'istanza che ha portato a introdurre, nell'art. 57bis, comma 2 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, un nuovo comma 683bis della L. 147/2013, in base al quale *«in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»*.

**CONSIDERATO** che, contestualmente a tale rinvio dei termini di approvazione delle tariffe e del Regolamento TARI 2020, l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, ha modificato il comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»* e, quindi, anche nell'anno 2020;

**CONSIDERATO** che, a seguito dell'adozione di tali provvedimenti, la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo una riflessione riguardo alla possibilità per i Comuni di provvedere all'adozione di alcuni atti fondamentali per l'applicazione dei propri tributi nell'anno 2020, a fronte dell'impossibilità di rispettare le scadenze precedentemente fissate da parte dello stesso Legislatore;

**CONSIDERATO** che, a tal fine, il Governo ha emanato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, avente ad oggetto *«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»* (cd. «Decreto Cura - Italia»);

**RIBADITO** che La legge di conversione n.77 del 17 luglio 2020 del dl rilancio 34/2020 proroga il termine di approvazione del bilancio degli enti locali al 30 settembre;

**CONSIDERATO** altresì che i successivi commi 4 e 5 dello stesso articolo stabiliscono che:

*«il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 settembre 2020.*

*I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»;*

**RILEVATO CHE** altresì l'art. 138 del D.L. 34/2020 in base a cui “Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”, ha determinato un allineamento dei termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 30 settembre 2020 concernente il bilancio di previsione;

**CONSIDERATO** che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Consiglio Comunale – alla luce di tali nuove disposizioni, allo stato attuale non può che confermare per l'anno in corso le tariffe della TARI 2019, in modo da permettere la riscossione della TARI 2020, considerato che di fatto tale decisione si allinea a quanto disposto dal sopra richiamato art. 13, comma 15<sup>ter</sup> D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15<sup>bis</sup> D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

**EVIDENZIATO** che, nel caso il Comune *che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020* che dovrà necessariamente essere trasmesso dal Gestore in corso d'anno *ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*, così come previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella L. 24.04.2020 n. 27

**VISTO** l'art. 58-quinquies del D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019 il quale ha equiparato in termini di coefficienti da utilizzare per la tassa gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito;

**VISTO** il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con Deliberazione di C.C. n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

**PRESO ATTO** della delibera 158/2020, ARERA la quale presenta diverse problematiche applicative;

**DATO ATTO** che sulla presente proposta dovrà essere acquisito il parere del Revisore dei conti;

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 in base al quale le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli

adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

**RICHIAMATO**, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**VISTA** la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

**VISTO** il D.lgs n. 267/2000;

**VISTO** il D.lgs n. 118/2011

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**ACQUISITO** sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

- 1.di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di dare atto** che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Consiglio Comunale, tenuto conto di quanto espresso in narrativa allo stato attuale non può che confermare per l'anno in corso le tariffe della TARI 2019, in modo da permettere la riscossione della TARI 2020;
- 3.di confermare**, pertanto, con efficacia dal 1° gennaio 2020, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe della TARI del 2019;
- 4. di dare atto** che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2020;
- 5. di provvedere** *entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella L. 24.04.2020 n. 27;*
- 6. di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;
- 7. di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 8. dichiarare** la presente delibera immediatamente esecutiva.



  
**Il Presidente**

**Il Consigliere Anziano**  
F.TO DIGITALENTE



  
**Il Segretario Comunale**

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**  
(per 15 – 30 – 60 gg.)

Pubblicata sul sito web istituzionale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
senza opposizione e reclami.

Dalla residenza municipale, li

**Il Responsabile delle Pubblicazioni**

**Il Capo Area**

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Responsabile delle Pubblicazioni e del Capo Area

**certifica**

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici <sup>(1)</sup> giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

**ATTESTATO DI ESECUTIVITA'**

Il presente atto è divenuto esecutivo in data \_\_\_\_\_

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/'91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal \_\_\_\_\_, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li

**Il Segretario Comunale**

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

**Il Funzionario del Comune**

<sup>(1)</sup> 15 gg per quelle ordinarie; 30 gg. per gli Statuti; 60 gg. per lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.